



COMUNE DI OSPEDALETTI

PROVINCIA DI IM

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.29

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO - DETERMINAZIONE IN MERITO

L'anno **DUEMILADICIOTTO** addì **VENTISETTE** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **STRAORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
Paolo BLANCARDI - Presidente	X	
Marco ROVERIO - Vice Sindaco	X	
Maurizio TAGGIASCO - Consigliere	X	
Umberto GERMINALE - Consigliere	X	
Tiziana GARINO - Consigliere		X
Danilo BARALE - Consigliere	X	
Evelina CARLI - Consigliere	X	
Neelma CANOVA - Consigliere	X	
Caterina CEREGHETTI - Consigliere	X	
Roberto RODRIGUEZ - Consigliere		X
Flavio PARRINI - Consigliere		X
Dino PILONE - Consigliere		X
Riccardo BRACCO - Consigliere		X
	8	5

Dei Consiglieri assenti giustificano:

Assiste l'adunanza il Signor dott. Marco Gunter Segretario Capo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Paolo BLANCARDI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», ha:

a) introdotto la possibilità per i Comuni Capoluogo di Provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;

b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

RILEVATO che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta.

VISTO l'art. 4, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

CONSIDERATO che il Comune di Ospedaletti, a seguito della riduzione dei trasferimenti statali, ed in considerazione del persistente blocco della leva fiscale, non sarebbe in grado di mantenere i livelli di manutenzione della città e l'erogazione dei servizi sinora garantiti, in materia di turismo, di beni culturali, ambientali e di servizi pubblici locali e che pertanto, si rende necessario istituire l'imposta di soggiorno tenuto conto delle finalità specifiche di destinazione previste dalla normativa.

RILEVATO, altresì, che il Comune di Ospedaletti rappresenta un'importante meta del turismo nazionale ed internazionale, come dimostrano le presenze in aumento negli ultimi anni.

CONSIDERATO che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici ed idonei interventi per la conservazione ed il

miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e per la organizzazione e realizzazione di eventi culturali e, conseguentemente, un costante impegno di risorse finanziarie;

RITENUTO, pertanto, dover informare anche le associazioni maggiormente rappresentative di categoria dei titolari delle strutture ricettive, e di istituire l'imposta di soggiorno prevista dall'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, fissandone la decorrenza dal sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 2012, il quale dispone che le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

VISTO il Patto turistico regionale, a cui il Comune di Ospedaletti ha aderito, il quale prevede che il gettito dell'imposta è destinato a finanziare:

- per almeno il 60% la promozione dell'accoglienza, la comunicazione, il marketing turistico della località, anche attraverso accordi tra Comuni per la promozione di un'area vasta, o per interventi e servizi ad elevata valenza turistica e per la realizzazione di eventi e la copertura dei costi per gli uffici informazione e accoglienza turistica (IAT).

- fino al 40% potrà essere utilizzato direttamente dal Comune per il miglioramento del decoro della località turistica e per investimenti infrastrutturali a forte valenza turistica.

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

VISTA la propria precedente deliberazione C.C.n.23 in data 17/07/2018 con cui è stato approvato lo schema di proposta di Regolamento predisposta dall'Ufficio Tributi.

VISTO l'art.1 avente ad oggetto: "Istituzione dell'imposta di soggiorno ed oggetto del Regolamento" e, in particolare, il comma 3 del succitato articolo e ritenuto opportuno procedere ad integrarlo mediante l'inserimento di una ulteriore categoria appartenente alle strutture turistico ricettive denominata: "Appartamenti ammobiliati per uso turistico".

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 alla presente allegati.

CON votazione resa in forma di legge da cui consegue il seguente risultato: Presenti n.8, Votanti n.8, Favorevoli n.8, Contrari n.0, Astenuti n.0.

D E L I B E R A

1. DI dare atto che con propria precedente deliberazione C.C.n.23/2018 è stata istituita nel Comune di Ospedaletti, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e per quanto disposto dall'art. 4, comma 7, del Dl 24 aprile 2017, n. 50, l'imposta di soggiorno e che, con medesima deliberazione, è stato contestualmente approvato il relativo Regolamento Comunale.

2. DI rettificare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta di Soggiorno approvato con propria precedente deliberazione C.C.n.23 in data 17/07/2018 come di seguito specificato:

all'art.1, comma 3, dopo la parola ittiturismo vengono aggiunte le seguenti: **”e appartamenti ammobiliati per uso turistico”**.

3. DI dare atto che, a seguito della modifica succitata, l'art.1 del Regolamento risulta essere il seguente:

ARTICOLO 1 Istituzione dell'imposta di soggiorno ed oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art.4 del decreto legislativo n. 23 del 2011.

2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

*3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive definite dalla legge, o equiparate, di qualsiasi ordine e grado, così come definite dalla legge regionale n. 32 del 12 novembre 2014 – Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche. In forza di tale legge costituiscono strutture ricettive: gli alberghi, le residenze turistico-alberghiere, le locande gli alberghi diffusi, i villaggi turistici, i campeggi, le case per ferie, gli ostelli, i rifugi alpini ed escursionistici, gli affittacamere, i bed & breakfast, le case e gli appartamenti per vacanze, le aree e le mini aree di sosta, gli agriturismo, ittiturismo e **gli appartamenti ammobiliati per uso turistico**.*

4. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Ospedaletti.

4. DI dare atto che, salvo la modifica di cui al precedente punto n.2 del presente dispositivo, il Regolamento Comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno approvato con deliberazione C.C.n.23/2018 si intende integralmente confermato.

5. DI dare atto che il Regolamento dell'Imposta di Soggiorno approvato con le modifiche sino ad oggi intervenute, salvo errori o omissioni e/o comunque refusi emendati, corrisponde a quello allegato alla presente deliberazione.

6. DI dare atto che con successiva deliberazione della Giunta Comunale verranno approvate le tariffe dell'imposta, entro la misura massima stabilita dalla legge.

7. DI dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.

DOPODICHÈ

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere in merito.

VISTO l'art.134, comma 4, del del D.Lgs. n.267/2000.

CON votazione resa in forma di legge da cui consegue il seguente risultato: Presenti n.8, Votanti n.8, Favorevoli n.8, Contrari n.0, Astenuti n.0.

DELIBERA

Di rendere il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
Paolo BLANCARDI

Il Segretario Capo
dott. Marco Gunter

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 891 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 26/10/2018 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Ospedaletti , li _____

Il Responsabile della Pubblicazione
dott. Marco Gunter

Segretario Capo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 27-set-2018

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Segretario Capo
dott. Marco Gunter